



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

38626/05

M

26

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIO	VITALONE	Presidente	Ud. Camera di Cons.
1. Dott. ALDO	GRASSI	Consigliere	del 28/IX/05
2. " PIERLUIGI	ONORATO	Consigliere	SENTENZA
3. " CIRO	PETTI	Consigliere	N. 984
4. " AMEDEO	FRANCO	Consigliere	R.G.N. .9771/'05

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diEnna;avverso l'ordinanza emessa il 25/I/'05 dal G.I.P. dello stesso Tribunale nel
procedimento a carico di:ROVETTO GAETANO, nato a Piazza Armerina il 2 Giugno 1962;MINOLFI MASSIMO, nato a Piazza Armerina l'11 Luglio 1974;RIVOLI ERNESTO, nato a Piazza Armerina il 14 Agosto 1949;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso,

Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi,

Udito il P. M., il quale ha chiesto l'annullamento, con rinvio dell'ordinanza
impugnata;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Osserva

Con ordinanza del 25/1/05 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna rigettava la richiesta, formulatagli dal P.M., di convalida dell'arresto di Gaetano Rovetto, Massimo Minolfi ed Ernesto Rivoli, posti in stato di custodia cautelare in carcere quali indagati dei reati previsti dagli artt. 110, 635 co. 2 n. 3 c.p. e 175, 176 D. Lgs. 22/1/04, n. 42, per avere, in concorso fra loro, come accertato il 22/1/05, eseguendo numerosi scavi nell'area archeologica denominata "Antica Erbeso", sita in contrada Montagna di Marzo del Comune di Piazza Armerina, danneggiato la detta area di interesse storico; eseguito, senza concessione, opere per il ritrovamento di beni culturali appartenenti allo Stato ed essersi impossessati di alcune monete antiche e punte di frecce, beni culturali dello Stato.

Osservava, il detto Giudice:

- a) che l'arresto era stato eseguito con riferimento al delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p., unico reato che, sia pure facoltativamente, lo consentiva;
- b) che il fatto relativo doveva, però, ritenersi integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 169 D. Lgs. 42/04, norma speciale, che non consentiva *-quoad poenam-* l'arresto;
- c) che il delitto di danneggiamento, ipotizzato, non sarebbe configurabile sia perché il danno cagionato dagli indagati non sarebbe stato, alla luce di quanto risultante dalle foto in atti e dal verbale di arresto, di tale entità ed evidenza da determinare una modificazione strutturale o funzionale dell'area archeologica di che trattasi, sia perché, anche in considerazione dello strumento adoperato *-picozza-* non appariva probabile che tutti gli scavi riscontrati fossero riconducibili alla condotta degli indagati.

Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

- I. che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe travalicato i limiti del sindacato consentitogli dalla legge in tema di convalida dell'arresto perché, invece di limitarsi a valutare l'esistenza del "fumus" del delitto di danneggiamento, oggetto d'indagine, avrebbe effettuato un vero e proprio esame in ordine alla fondatezza dell'accusa;
- II. che la norma di cui all'art. 169 D. Lgs. 42/04 sarebbe stata illegittimamente considerata come avente carattere di specialità rispetto a quella prevista dall'art. 635 c.p., dal momento che essa sarebbe applicabile solo nel caso che le opere illecite siano state poste in essere dallo stesso proprietario del terreno, che costituisce bene culturale ai sensi dell'art. 10 del richiamato decreto legislativo, con pregiudizio dell'interesse pubblico all'ordinato svolgimento di opere su di esso, mentre l'art. 635 co. 2 n. 3 c.p.



punirebbe l'attività di scavo realizzata, come nel caso in specie, su bene altrui -l'area archeologica "Antica Erbeso"- con pregiudizio del patrimonio culturale pubblico;

- III. che, inoltre, quello previsto dall'art. 635 c.p. sarebbe reato di evento e di danno, mentre quello di cui all'art. 169 D. Lgs. 42/'04 sarebbe reato di condotta e di pericolo astratto.

Motivi della decisione

In tema di convalida dell'arresto, il Giudice deve pronunciarsi sulla sussistenza, o meno, dei presupposti giustificativi del provvedimento restrittivo della libertà personale dell'indagato o imputato e, quindi, deve anche controllare che la misura cautelare personale coercitiva sia stata adottata in presenza di elementi che rendano legittimamente ipotizzato e contestato un reato per il quale l'arresto, in flagranza o quasi flagranza, sia consentito.

In conseguenza, nel caso di specie, la valutazione del G.I.P. in ordine alla configurabilità, o meno, del delitto di danneggiamento -l'unico, fra quelli ascritti agli indagati, per il quale fosse operabile l'arresto facoltativo- non ha travalicato i limiti allo stesso imposti dalla legge in sede di convalida.


Deve, tuttavia, rilevarsi che il rapporto di specialità, fra la norma di cui all'art. 169 D. Lgs. 42/'04 e l'art. 635 co. 2 n. 3 c.p., è stato erroneamente ritenuto esistente.

La prima di tali norme, infatti, punisce, al co. 1 lett. a), "*chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura, ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'art. 10*", mentre la seconda prevede come delitto la distruzione, la dispersione, il deterioramento o la resa inservibile di "*cose mobili o immobili altrui*", fatto aggravato se posto in essere su "*cose d'interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625 c.p.*".

L'esame del testo delle dette disposizioni di legge e la loro interpretazione logico-sistematica inducono a ritenere ed affermare che non sussiste il rapporto di specialità ravvisato fra esse, in quanto la contravvenzione di cui all'art. 169 D. Lgs. 22/1/'04, n. 42, reato di condotta e di pericolo astratto, è ravvisabile solo nel caso che le opere illecite siano state poste in essere dallo stesso proprietario del terreno, costituente bene culturale ai sensi dell'art. 10 del richiamato decreto legislativo, con pregiudizio dell'interesse pubblico all'ordinato svolgimento di opere su di esso, mentre il delitto previsto dall'art. 635 co. 2 n. 3 c.p., reato di evento e di danno, punisce l'attività di scavo realizzata, come nel caso in specie, su bene altrui -l'area archeologica "Antica Erbeso"- con pregiudizio del patrimonio culturale pubblico.

Poiché gli indagati sono accusati d'aver effettuato, servendosi di picozze, scavi non autorizzati, in area archeologica e di essersi impossessati di monete e punte di frecce antiche, appare evidente che il delitto di danneggiamento è stato legittimamente ipotizzato, mentre non sembra, allo stato, configurabile la contravvenzione sopra indicata, trattandosi di condotta illecita tenuta, su area archeologica facente parte del patrimonio dello Stato, da persone non proprietarie di essa.

L'attribuibilità, o meno, agli indagati di tutti, o solo di alcuni, degli scavi abusivi accertati, potrà costituire oggetto di valutazione in altra sede, diversa da quella della convalida dell'arresto.




P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione



annulla l'ordinanza con la quale, in data 25/1/05, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Enna non ha convalidato l'arresto di Gaetano Rovetto, Massimo Minolfi ed Ernesto Rivoli e rinvia allo stesso Tribunale per nuovo esame della richiesta di convalida.

Così deciso in Roma, il 28 Settembre 2005.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE CI
Paolo Mensurati

